

Determinazione n. 279 del 13.08.2018

Oggetto: CONVENZIONE CON L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PADRE ODONE NICOLINI" DI PIEVE DI BONO-PREZZO PER L'UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA UTILIZZO CAMERA MORTUARIA 02-04 AGOSTO 2018.

Visti gli articoli del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 190 nr. 285:

ART. 12 "I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone: - morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; - morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; - ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita";

ART. 13 "I Comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali: - mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; - deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo; - deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività";

ART. 14 "I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Nei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio. I Comuni costituitisi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero a norma dell'art. 49, comma 3, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio. Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei Comuni interessati.";

Atteso che le strutture cimiteriali di servizio dei cimiteri dei tre ex Comuni non possono essere utilizzate in mancanza di personale che assicuri la sorveglianza;

Che il Comune per l'espletamento delle funzioni di cui sopra, può stipulare convenzioni con istituti sanitari come previsto dall'art. 13 del D.P.R. 285/1990;

Considerato che la camera mortuaria/deposito di osservazione deve assolvere alla funzione di deposito temporaneo per salme in attesa di traslazione nei luoghi di seppellimento o nei templi crematori per l'esecuzione della pratica di cremazione;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 03.06.2016 è stato approvato lo schema di convenzione, con l'A.P.S.S. Padre Odone Nicolini con sede in Pieve di Bono-Prezzo fr. Strada nr. 1, per l'utilizzo della camera mortuaria e dei locali attigui siti al piano interrato dell'edificio sede dell'Ente in fr. Strada nr. 1 al costo che verrà deliberato annualmente dall'A.P.S.P. in occasione dell'approvazione delle tariffe dei servizi erogati dall'ente;

Dato atto che la convenzione di cui al punto precedente è stata sottoscritta e repertoriata al rep. 60/2016 del 05.07.2016;

Dato atto che nel mese di agosto la camera mortuaria è stata utilizzata per 3 giorni.

Vista la fattura n. 22/C del 10.08.2018 emessa dall'A.P.S.S. Padre Odone Nicolini con sede in Pieve di Bono-Prezzo (TN) relativa all'utilizzo della camera mortuaria dal 02 al 04 agosto 2018 di importo pari ad € 51,50 + IVA per complessivi € 62,83;

Ritenuto quindi opportuno provvedere all'impegno ed alla liquidazione della spesa di cui sopra.

Vista la disponibilità finanziaria presente alla Missione 12 Programma 09 Titolo 1 Macroaggregato 03 – capitolo 4250 Conto Piano Finanziario U.1.03.02.15.000 – del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio 2018;

Ricordato inoltre che la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 03.06.2016 stabiliva anche che il costo sostenuto dal Comune per l'utilizzo della camera mortuaria, sarà rimborsato dai familiari del defunto nella misura determinata dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe cimiteriali;

Dato atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 14 del 29 gennaio 2018 ha provveduto alla determinazione delle tariffe per i servizi di cremazione, di inumazione in campo comune, di esumazione ordinaria e straordinaria di salme, stabilendo tra il resto che la tariffa per il Deposito temporaneo di feretri presso struttura convenzionata per non residenti sia pari al 100% del costo sostenuto dal Comune;

Vista la disponibilità finanziaria presente al Titolo 3 Tipologia 01 Categoria 0200 – capitolo 1180 Conto Piano Finanziario E.3.01.02.01.000 – del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio 2018;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 12.01.2001, esecutiva, modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 19 di data 28.02.2002, n. 64 di data 23.12.2002, n. 8 di data 15.03.2004, n. 19 di data 25.06.2008, n. 44 di data 22.12.2009, n. 14 di data 21.04.2011, n. 57 di data 30.12.2013, n. 25 di data 27.08.2014, esecutive.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020.

Visto l'atto di nomina dei responsabili prot n 1741 dd. 05/03/2018, il decreto sindacale prot. n. 1746 di data 05.03.2018 di individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, nonché il decreto sindacale prot. n. 1745 di data 05.03.2018 di delega delle funzioni ai responsabili dei servizi.

DETERMINA

1. **di impegnare e liquidare**, per le ragioni espresse in premessa, la spesa relativa all'utilizzo della camera mortuaria presso la A.P.S.S. Padre Odone Nicolini con sede in Pieve di Bono-Prezzo (TN) nei giorni dal 02 al 04 agosto 2018, ai sensi della convenzione rep. 60/2016, come risulta dalla fattura 22/C del 10.08.2018 emessa dall'A.P.S.S. Padre Odone Nicolini con sede in Pieve di Bono-Prezzo (TN) relativa all'utilizzo della camera mortuaria dal 02 al 04 agosto 2018 di importo pari ad € 51,50 + IVA per complessivi € 62,83, alla Missione 12 Programma 09 Titolo 1 Macroaggregato 03 – capitolo 4250 Conto Piano Finanziario U.1.03.02.15.000 – del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio 2018;
2. **di dare atto che** la spesa di cui al punto precedente è totalmente a carico dei familiari del defunto, come previsto dalla Giunta Comunale con propria delibera n. 14 del 29 gennaio 2018;
3. **di accettare** la relativa entrata pari ad € 62,83 al Titolo 3 Tipologia 01 Categoria 0200 – capitolo 1180 Conto Piano Finanziario E.3.01.02.01.000 – del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio 2018;
4. **di dichiarare** che la spesa è esigibile nel 2018;
5. **di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."
6. **di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Antonia Marascalchi